



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 e 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI - PNRR – MISSIONE 6 (salute) – C 2 – INV. 1.2 (Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile): LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE D. COTUGNO DI NAPOLI.

MISSIONE 6 (salute) – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1,2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Target EU: 109-interventi strutturali

CUP: H65F22000490006

CIG: 9743035ED1

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

GLOSSARIO E DEFINIZIONI	3
1. Premesse e Principi Generali	3
2. PUBBLICITÀ	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
3.2. CHIARIMENTI	7
3.3. COMUNICAZIONI	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO	8
5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI	10
5.1. DURATA	10
5.2. OPZIONI E RINNOVI	10
6. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT	10
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	11
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
8.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE	14
8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA	15
8.4. REQUISITI PER IL PROGETTISTA INTERNO, ASSOCIATO O INDICATO	16
8.5. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ	20
8.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA	21
9. AVVALIMENTO	21
10. SUBAPPALTO	23
11. GARANZIE	23
11.1. GARANZIA PROVVISORIA	23
11.2. GARANZIA DEFINITIVA	26
12. SOPRALLUOGO	26
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
14. MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	28
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
16.1. Domanda di partecipazione	32
16.2. Documento di gara unico europeo	35
16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	36
16.3.1. Dichiarazioni integrative	36
16.3.2. Documentazione a corredo	38
16.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	39
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
17.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica	41
17.2. Criteri di valutazione dell'Offerta Economica	42
17.3. OFFERTA TECNICA	42
17.4. OFFERTA ECONOMICA	43
18. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	44
18.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	44
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	47
18.3. Metodo per il calcolo dei punteggi	47

19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	48
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	49
22.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	49
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	51
25.	TERMINI DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI.....	52
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
28.	ALLEGATI.....	53

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Codice:** Codice dei Contratti Pubblici emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
- **Amministrazione Contraente o Stazione appaltante o Soggetto Attuatore:** Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, Piazzale Ettore Ruggieri s.n.c., 80131 – Napoli (<https://www.ospedaliideicolli.it>).
- **Fornitore o Aggiudicatario o Operatore Economico:** l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- **SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità):** piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa.: www.soresa.it (d'ora in poi "Sito"), nella sezione: "Accesso all'area riservata/login".

1. Premesse e Principi Generali

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito "Bando") ai sensi dell'articolo 71, co. 1 del Codice e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all'appalto.

Di seguito l'exkursus degli atti propedeutici alla presente procedura.

- La Regione Campania, in data 26.04.2022, con D.G.R.C. n. 195, ha preso atto del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 relativo alla ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2 ed ha inviato al Ministero della Salute, per l'istruttoria di competenza, il Piano Operativo Regionale contenente per ciascun investimento, gli Action Plan e le schede dei singoli interventi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale;
- La Regione Campania, in data 24.05.2022, con D.G.R.C. n. 249, ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo dei progetti di cui al PNRR e del Piano per gli investimenti complementari, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale e di prendere atto dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione dello stesso;
- La Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 del CIS, quale soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli enti del Servizio Sanitario Regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi, delegando a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi, nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda di intervento approvata, ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'ente delegato;
- La Regione Campania ha individuato per ciascuna linea di investimento, come riportato nell'Allegato 2 al Piano Operativo, che è parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Sistema Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno di essi;

- Nell'ambito del Piano Operativo, come da allegato 2 allo stesso, vengono individuati, per singola linea d'investimento, gli interventi ricadenti nella competenza territoriale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli;
- In data 15.09.2022 è stato sottoscritto - tra la Regione Campania e l'Azienda Ospedaliera dei Colli - apposito provvedimento di delega amministrativa, con cui l'AO dei Colli è stata deputata all'attuazione degli interventi di propria competenza e di cui all'Allegato 2 al Piano Operativo allegato al CIS, e riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna misura: "M6-C2-I 1.2" (Verso un ospedale sicuro e sostenibile), come riportati nei Piani Operativi Regionali e negli Action Plan integrati;
- Nel Piano Operativo Regionale definitivo è previsto anche l'intervento riguardante i "Lavori di adeguamento sismico impiantistico e funzionale dell'Ospedale Cotugno" (CUP: H65F22000490006), per un importo complessivo di € 16.700.000,00, a valere sul PNRR- Missione 6 (salute) – C 2 – Inv. 1.2 (Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile);

Il Piano Operativo Regionale di cui al PNRR- Missione 6 salute – C 2 – Inv. 1.2 (Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile) prevede, quale milestone da realizzare nell'ambito dell'investimento, il vincolo temporale del 1° trimestre 2023 per la pubblicazione delle procedure di gara per gli interventi antisismici e successivo completamento degli stessi entro il 2° semestre 2026.

Detta milestone concorrerà al raggiungimento del target EU previsto per il Piano dal PNRR, consistente nel completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche.

Il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e, pertanto, è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, l'A.O. dei Colli, "**Soggetto Attuatore**", promuove la presente procedura per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi.

Il soggetto attuatore ha individuato nell'Accordo Quadro (nel seguito, "AQ"), declinato nelle modalità di seguito descritte e negli atti allo stesso allegati, lo strumento più adeguato al raggiungimento del target e del milestone stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico della Missione "M6-C2-I 1.2". Esso risulta il più idoneo a contenere le tempistiche dell'intera fase di attuazione dell'opera, alla luce di una situazione, quale è quella dell'A.O. dei Colli, in cui è doveroso tener conto di fattori quali: la elevata strategicità degli interventi, la tempistica legata alla disponibilità dei reparti e delle degenze; l'impossibilità di interrompere il servizio sanitario ospedaliero; la ristrettezza dei tempi di realizzazione dei lavori e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea;

Con delibera di indizione n. 206 del 05/04/2023, questa Amministrazione ha deliberato di avviare idonea procedura di gara aperta, sulla base del progetto definitivo, per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei "lavori di ADEGUAMENTO SISMICO dell'ospedale D. Cotugno di Napoli.", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 54, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Trattasi di procedura afferente ad investimento pubblico finanziato con le risorse del PNRR, di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, linea di intervento M6.C2 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA ed oneri di legge, del complesso dei Contratti Specifici previsti durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 35 co. 16 del codice, è pari ad € 16.629.948,39, di cui € 15.779.171,29 quale valore massimo stimato per i lavori soggetti a ribasso (oltre iva 10%), € 508.649,97 quale valore massimo stimato per oneri di sicurezza aggiuntivi **non** soggetti a ribasso (oltre iva 10%), € 342.127,13 quale valore massimo stimato per i servizi di progettazione esecutiva e CSP soggetti a ribasso [(oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%)].

I luoghi di svolgimento dei lavori afferiscono al territorio comunale di Napoli.

Il CUP dell'intervento è: H65F22000490006

IL CIG è: 9743035ED1

Il progetto definitivo dei lavori in formato digitale è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, è stato redatto dalla società ARETHUSA S.r.l. - Via Gioacchino Rossini, 14 - 80026 Casoria (Na), e approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli con deliberazione n. 206 del 05/04/2023.

I documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all'indirizzo <https://www.soresa.it/> nella sezione "Bandi di gara e Contratti" e all'indirizzo <https://www.ospedalideicolli.it/bandi-e-gare>.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Mauro Rullo, Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale (serviziotechnico.ospedalideicolli@pec.it).

Con l'Aggiudicazione verrà stipulata tra l'Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore/i) e l'A.O. dei Colli un contratto con il quale il Fornitore si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori.

I Contratti Specifici (CS), a norma art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 (e smi), verranno stipulati a **CORPO** o a **MISURA**, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione del CS.

Per l'espletamento della corrente gara, la Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d'ora in poi anche "Sistema"), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: "Accesso all'area riservata/Login".

Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

- di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo ¹

¹. Si riportano, di seguito, le guide per l'attivazione/disattivazione dei popup sullo schermo per alcuni dei principali browser in uso Google Chrome:

<https://support.google.com/chrome/answer/95472?coq=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it> Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21485?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema;

nonché effettuare la registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo par. 6 e con le modalità riportate nella guida "Registrazione utente e primo accesso" reperibile all'indirizzo www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE").

Nel presente disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (d'ora in poi "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- I dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, co. 4, della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di cui al Decreto ministeriale 23 giugno 2022 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ai fini di quanto previsto dall'art. 23, co. 1, lett. h del Codice dei Contratti, allorché previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1° dicembre 2017, così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali esecutivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita.

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore si riserva di non aggiudicare l'AQ all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'AQ, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'AQ, anche in caso di un'unica offerta ritenuta valida.

Nei suddetti casi, gli Operatori Economici (nel seguito "OE") partecipanti non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

2. PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul Sito www.soresa.it e sul profilo del committente (<https://www.ospedalideicolli.it/bandi-e-gare>) e ai medesimi indirizzi saranno pubblicati i risultati della procedura.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art. 2, punto 6, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, in attesa dell'entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. L'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, il Bando è altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, 216, co. 11, del Codice, nonché dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani) sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Disciplinare di gara e Relativi Allegati;
- B. Elenco elaborati Progetto definitivo;
- C. Schema di Accordo Quadro
- D. Protocollo di legalità.
- E. Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli

3.2. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, di cui all'art. 74, co. 4, del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del Sistema. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione relativa, reperibile nella propria "area personale".

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il dodicesimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Entro 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la Azienda, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3. COMUNICAZIONI

Eventuali avvisi da parte della Stazione Appaltante inerenti la presente procedura saranno consultabili nella sezione *"Imprese/BANDI GARA/dettaglio bando"* di SO.RE.SA. nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al *Sistema*, l'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, *strumento analogo* da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del *Codice*.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 40, co. 1, del *Codice*, tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del *Sistema* che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al *Sistema*.

Nota. L'indirizzo *sopra* indicato, portale@pec.soresa.it, **non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al *Sistema* o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Azienda tramite PEC all'indirizzo serviziotecnico.ospedaliideicolli@pec.it diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al *Sistema*.

Qualora il partecipante alla gara eserciti la facoltà di "Accesso agli Atti" la richiesta dovrà essere inoltrata in modalità telematica tramite *Sistema*, mediante l'apposito comando "Richiesta Accesso Atti", presente nel dettaglio bando di gara: pertanto si consiglia di seguire le indicazioni al riguardo riportate nella guida "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Invio di una Richiesta di Accesso agli Atti", disponibile sul sito <http://www.soresa.it>, nell' "area personale" degli utenti registrati a *sistema*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto della presente procedura di gara è la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei **"Lavori di Adeguamento sismico, impiantistico e funzionale dei**

corpi di fabbrica A, B e C del Presidio Ospedaliero "D. Cotugno" di Napoli - MISSIONE 6 (salute) – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1,2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Target EU: 109-interventi strutturali per valore massimo stimato, al netto dell'IVA ed oneri di legge, del complesso dei Contratti Specifici previsti durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, di € 16.629.948,39, di cui € 15.779.171,29 quale valore massimo stimato per i lavori soggetti a ribasso (oltre iva 10%), € 508.649,97 quale valore massimo stimato per oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso (oltre iva 10%), € 342.127,13 quale valore massimo stimato per i servizi di progettazione esecutiva e CSP soggetti a ribasso (oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%)), come riportato in premessa.

I suddetti valori massimi stimati per i lavori e per i servizi di progettazione esecutiva e CSP sono da intendersi quali plafond max disponibili, da cui l'Azienda Ospedaliera dei Colli attingerà per emettere Contratti Specifici. Essa non ha alcun obbligo di spendita di detti plafond. Per cui nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario nel caso di impiego parziale degli stessi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo dell'Accordo Quadro comprende i costi della manodopera che l'Azienda Ospedaliera dei Colli ha stimato pari ad € 4.938.791,53 calcolati sulla base dell'incidenza percentuale dell'impegno della manodopera per le lavorazioni previste in appalto.

I lavori oggetto della presente procedura, in quanto finalizzati al conseguimento del *"nuovo ospedale sicuro e sostenibile"* – giusta Missione 6 del PNRR –, interessano l'intero compendio ospedaliero costituito dai tre corpi di fabbrica A, B e C. In particolare, essi afferiscono agli elementi strutturali del complesso edilizio e, pertanto, si estendono pervasivamente a tutti i livelli e reparti in esso presenti. Le lavorazioni da realizzare prevedono demolizioni, consolidamenti, inserimento di nuovi sistemi strutturali (isolamento sismico), nonché ripristini di elementi strutturali (orizzontali e verticali) e non; pertanto, per loro natura, incompatibili con le attività sanitarie che dovranno comunque essere assicurate.

Per questa ragione si è prevista la formula dell'Accordo Quadro, mediante il quale saranno attivati singoli Contratti Specifici per l'esecuzione, anche contemporanea, di lotti funzionali compatibili con l'attività ospedaliera e programmati nell'arco dell'intera durata dell'AQ. L'aggiudicatario redigerà il progetto esecutivo dell'adeguamento statico e miglioramento sismico del P.O. "D. Cotugno", suddividendolo in lotti funzionali indipendenti costituenti i singoli Contratti Specifici, individuati quale soluzione ottimale e compatibile con le attività sanitarie, come desumibile dall'elaborato del progetto esecutivo riportante la fasizzazione dei lavori della totalità dei Contratti Specifici, nell'arco dell'intera durata dell'AQ. Tutto ciò in assonanza con la logica del *"performance based"* su cui si fonda il PNRR che, nella fattispecie in esame, consiste nel realizzare il *"nuovo ospedale sicuro e sostenibile"* Cotugno di Napoli.

Per ciascun Contratto Specifico (CS) saranno definiti e computati i lavori a farsi, il corrispettivo (a corpo o a misura), la durata, le penali, le modalità di contabilizzazione e pagamento e quant'altro riferito al singolo Contratto Specifico.

Il corrispettivo di ciascuno Contratto Specifico sarà determinato applicando alle lavorazioni computate nel progetto esecutivo i prezzi unitari dell'elenco prezzi del progetto definitivo a base di gara (tariffa Regione Campania, tariffario DEI, nuovi prezzi) ribassati del ribasso offerto. Nel caso di lavorazioni non previste nell'elenco prezzi del progetto definitivo, saranno utilizzate le voci disponibili in altre tariffe regionali; in mancanza saranno elaborati nuovi prezzi con apposite analisi.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva e il PSC sarà determinato applicando i criteri del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"*.

Classificazione dei lavori

Descrizione	Categ.	Classe	Importo	%	indicazione ai fini della gara	
					prevalente/ scorporabile	qualificazione obbligatoria
Edifici Civili ed Industriali	OG1	VII	13.697.471,00 €	84,10%	prevalente	sì
Opere strutturali speciali	OS21	IV bis	2.590.350,26 €	15,90%	scorporabile	sì
Totale			16.287.821,26 €	100,00%		

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

5.1. DURATA

La durata dell'AQ è di 900 giorni naturali e consecutivi, attesa anche l'improrogabilità del target "M6 C2 I1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile" fissato al 2° trimestre 2026 (30.06.2026). Entro tale termine dovrà essere ultimata la progettazione esecutiva, nonché tutti i lavori oggetto dell'AQ suddivisi nei Contratti Specifici previsti dalla fasizzazione individuata dall'Aggiudicatario in sede di progetto esecutivo (come meglio precisato al paragrafo "Oggetto dell'Appalto"). I tempi contrattuali decorreranno a partire dal verbale di avvio dell'Accordo Quadro, sottoscritto anche in via d'urgenza e sotto riserva di legge.

5.2. OPZIONI E RINNOVI

L'A.O. dei Colli si riserva la facoltà, secondo le indicazioni di cui all'art. 106, comma 1 lett b) del Codice dei Contratti, di affidare allo stesso aggiudicatario, lavori, servizi o forniture, supplementari che siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale nella misura non superiore al 50% dell'importo dell'Accordo Quadro.

6. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: "Registrazione utente e primo accesso" reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE"). La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Nota: si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al Sistema con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al paragrafo sottostante e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel

Capitolato Speciale, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti di cui all'art. 45 del Codice:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione oppure non dimostri i requisiti di cui al par. 8.4 attraverso il proprio staff di progettazione dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come riportati nei paragrafi che seguono. In particolare, per l'associazione o per la mera designazione del progettista, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in argomento per la parte afferente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse,

- b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007);
- e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto integrato deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei contratti per ciascuna prestazione di lavori e servizi di progettazione prevista dal contratto.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In sede di gara, l'OE dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, l'AO dei Colli può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, l'AO dei Colli richiederà all'Aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

L'AO dei Colli può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'OE dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso Fascicolo virtuale dell'OE – FVOE istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOUE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'AO dei Colli ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'OE nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'OE che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale.

Qualora i Progettisti Indicati risultassero privi dei predetti requisiti, l'OE verrà escluso dalla presente procedura.

8.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, ogni soggetto partecipante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- II. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- III. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

IV. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

V. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti;

Atteso che ogni soggetto partecipante dovrà attestare il possesso dei suddetti requisiti, si precisa che, **a pena di esclusione:**

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del Codice dei Contratti, la sussistenza di tutti i suddetti requisiti deve essere attestata e verificata nei confronti sia del consorzio che delle consorziate indicate quali esecutrici.
- in caso di partecipazione in RTI (art. 45, comma 2, lettere d) del Codice dei Contratti), in aggregazione tra imprese (art. 45, comma 2, lettere f) del Codice dei Contratti) e GEIE (art. 45, comma 2, lettere g) del Codice dei Contratti), la sussistenza di tutti i suddetti requisiti deve essere attestata e verificata nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla RTI, all'aggregazione, alla GEIE.

Costituisce altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice dei Contratti.

8.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'OE dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

1. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, co. 2 del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l'OE dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente) ed in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento, il tutto come da tabella sottostante:

Descrizione	Categ.	Classe	Importo	%	indicazione ai fini della gara	
					prevalente/ scorporabile	qualificazione obbligatoria
Edifici Civili ed Industriali	OG1	VII	13.697.471,00 €	84,10%	prevalente	si
Opere strutturali speciali	OS21	IV bis	2.590.350,26 €	15,90%	scorporabile	si
Totale			16.287.821,26 €	100,00%		

1. **«Lavori di categoria prevalente»:** la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento; obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto secondo le indicazioni della normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti.
2. **«Lavori di categoria scorporabile»:** la categoria di lavori, individuata, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all'art. 105.

Le categorie individuate sono a qualificazione obbligatoria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

8.4. REQUISITI PER IL PROGETTISTA INTERNO, ASSOCIATO O INDICATO

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, deve dimostrare i requisiti di cui al presente paragrafo attraverso il proprio staff di progettazione. Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti professionali ivi riportati.

A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale da svolgere, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al presente AQ.

Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'incarico della progettazione deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere nominativamente indicati dall'OE, all'interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, il Progettista Indicato, oltre ad essere in possesso dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale da svolgere inerenti l'AQ.

Nel caso in cui il Progettista Indicato sia rappresentato da RTP, si precisa che il requisito dell'iscrizione all'albo deve essere posseduto da ciascun soggetto componente l'RTP mentre quello specifico di strutturista deve essere posseduto almeno dal capo gruppo.

Si precisa che il Progettista Indicato non è, in ogni caso, considerato quale OE.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 86 del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, il soggetto Progettista Indicato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo delle competenze professionali poste a base di gara,
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

Categoria d'opera	Codice	Destinazione F	Grado di complessità	Importo lavori	Corrispondenza L. 143/49
Strutture	S.03	Strutture cemento armato	0,95	€ 16.287.821,26	lg

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale (si intende la somma di soli due lavori) non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, ovvero:

Categoria d'opera	Codice	Destinazione F	Grado di complessità	Importo lavori	Corrispondenza L. 143/49
Strutture	S.03	Strutture cemento armato	0,95	€ 6.515.128,50	lg

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti

e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA) e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA e compreso i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura pari ad 8 (otto) unità;

- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura pari ad 8 (otto) unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Nel caso in cui il soggetto Progettista Indicato sia rappresentato da RTP, si precisa che:

1. per il punto di cui alle lettere a), b), d) ed e), il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 50% ai sensi

dell'art. 83 comma 8 del Codice dei Contratti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, alle quali non è richiesta percentuale minima di requisito;

2. per il punto di cui alla lettera c) i due servizi, nell'ambito della stessa categoria d'opera, non possono essere frazionati; il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria oppure per l'intero.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 263/2016, all'interno dell'RTP deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, che abbia i requisiti richiesti nel medesimo comma 2 del citato art.4.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Al sensi dell'articolo 47, co. 2 -bis, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti sopra richiesti per l'affidamento della prestazione, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile al Progettista Indicato in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.,

In alternativa, il Progettista dovrà presentare:

i. la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'OE in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

ii. la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;

iii. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, il Progettista dovrà presentare:

i. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima;

ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile al Progettista;

iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

iv. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra, cui si riferiscono i servizi svolti, devono intendersi al netto di IVA.

In relazione ai requisiti per la progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice dei Contratti.

Il soggetto Progettista Indicato dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

8.5. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA'

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, gli operatori economici ed i Progettisti Indicati che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto e con riferimento al rapporto relativo al Biennio 2018/2019, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, entro il termine allora previsto, del citato rapporto relativo al Biennio 2018/2019), a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici ed i Progettisti Indicati che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti e che si trovano nella condizione ora descritta devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

Si precisa, infine, con riferimento sempre agli operatori economici e ai Progettisti Indicati che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti e che sono tenuti per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, in quanto

I. costituiti a partire dall'anno 2020, oppure

II. in conseguenza della riduzione, da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti, della soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, (con decorrenza dal 3 dicembre 2021, ex articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162)

trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 29 marzo 2022.

Pertanto, detti operatori economici o Progettisti Indicati sono tenuti a redigere il rapporto relativo al Biennio 2020/2021 entro il 30 settembre 2022 (o comunque entro l'ulteriore scadenza che fosse stabilita dalle Autorità competenti).

Gli operatori economici ed i Progettisti Indicati che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti I) e II) che immediatamente precedono, laddove non producano al momento della presentazione dell'offerta copia del rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, si impegnano a redigerlo e trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022 (o comunque entro l'ulteriore scadenza che fosse stabilita dalle Autorità competenti), consapevoli che ciò rappresenta un requisito a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

8.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.2** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorzianti.

Il requisito relativo alla capacità tecnica economica e finanziaria di cui al precedente paragrafo 8.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'OE, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del codice dei contratti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.2.

Non è altresì consentito l'avvalimento per la categoria specialistica di appalto OS21, in quanto in conformità all' art. 89 comma 11 del Codice, il relativo importo delle opere è superiore al 10% dell'importo totale di appalto.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8.3 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso l'OE e verso l'AO dei Colli, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'OE.

L'OE allega alla documentazione amministrativa il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'OE a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'OE e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un OE e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'OE e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice dei Contratti, all'OE di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto all'OE la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'OE, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'OE, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'OE dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, per quanto attiene alla progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi previste all'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista o dagli altri soggetti esecutori o prestatori, con la specificazione del relativo importo e degli altri elementi indicati al comma 2 del suddetto art. 105.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dalla L. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. GARANZIE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria, garanzia definitiva, ecc.) è disciplinato dagli artt. 93 e 103 del Codice dei Contratti.

11.1. GARANZIA PROVVISORIA

GARANZIA PROVVISORIA, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), di Euro 325.756,43 (Euro trecentoventicinquemilasettecentocinquantequattro/43), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, come indicato nell'allegato "A4-Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac", nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e smi), in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e smi), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e smi) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. essere intestata, a pena di esclusione, all'OE ovvero a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia deve avere validità di 270 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lvo n. 50/2016 (e smi), deve contenere **l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.** Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della diminuzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

11.2. GARANZIA DEFINITIVA

GARANZIA DEFINITIVA: Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

Tale garanzia definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio; all'esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da inserire nella Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; la completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi è, infatti, funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato alla presenza di un tecnico della stazione appaltante e previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite la piattaforma So.Re.Sa. e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro VENTI giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso di apposita delega corredata di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti e dovrà esibire il proprio documento di identità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore.

Si richiede, pertanto, Ricevuta Pagamento Contributo ANAC da inserire all'interno della Documentazione Amministrativa di € 220,00 (euro duecentoventi/00).

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'OE deve allegare a Sistema SIAPS:

a) **in caso di versamento on line:** copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante dell'OE o un suo procuratore munito di opportuni poteri;

b) **in caso di versamento in contanti:** copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'OE o un suo procuratore munito di opportuni poteri.

In caso di mancato caricamento sul Sistema SIAPS della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'OE – FVOE istituito presso l'ANAC.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione a comprova del tempestivo adempimento, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento a favore dell'ANAC sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'OE dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

14. MODALITA' TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del *Codice*, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il *Sistema* e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida *"Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione"*, consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000². Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a *Sistema* copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da *"Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso"* firmata digitalmente dal Concorrente stesso³. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda *"Busta Amministrativa"*, di cui al successivo paragrafo 17.

Tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo paragrafo 17, costituenti, nell'insieme, la *"Documentazione Amministrativa"*, dovranno essere, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega (per i soggetti associati vedere paragrafo 16.3.3) e collocati a Sistema nei campi, all'uopo predisposti nella scheda *"Busta Amministrativa"*; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: *"Procedura aperta - Manuale per la partecipazione"*, nella sezione *"Modalità di compilazione della Busta Amministrativa"*. Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda *"Busta Amministrativa"* cliccando, volta per volta, sulla voce *"Aggiungi allegato"*, compilando il campo *"Descrizione"* e inserendo il documento/cartella di che

² Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a *Sistema* copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del DPR 445/2000.

³ A tal proposito, potrà essere resa anche un'unica dichiarazione omnicomprensiva per tutta la documentazione per la quale tale dichiarazione si renda necessaria.

trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

L'offerta tecnica (di cui al paragrafo 17.3) e l'offerta economica (di cui al paragrafo 17.4) dovranno essere collocate a Sistema nell'ambito della stessa scheda denominata "**PRODOTTI**". A valle dell'inserimento dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, il Sistema genererà due distinti file, in formato *pdf*, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

- i) dell'impresa singola;
- ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- iii) dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- iv) del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice;
- v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica di cui al punto 21 per l'offerta tecnica e al punto 22 per l'offerta economica.

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 29/05/2023**. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce "*modifica documento*", seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo "*Modifica di un'offerta inviata*". Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che

ha predisposto/inviato l'offerta originaria. Si precisa che tale operazione è consentita per le procedure multi-lotto. Qualora la procedura di gara sia contraddistinta da un solo lotto, l'utente potrà riformulare l'offerta cliccando direttamente sul tasto "Partecipa" e, successivamente alle modifiche, procedere all'invio che sostituirà la precedente offerta. La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata "offerta plurima" e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32, co. 4, primo periodo, e all'art. 48, co. 7, del Codice.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l'offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all'interno della guida "Procedura aperta-Manuale per la partecipazione", nella sezione "Ritiro di un'offerta INVIATA", disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

Dopo la scadenza suddetta, l'offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'operatore economico per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della A.O. dei Colli e di So.Re.Sa., qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l'A.O. dei Colli e So.Re.Sa. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Nota. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell'offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 800 078 666 (da telefonia fissa) o al numero +39-089-2857876 (da telefonia mobile o estero) o tramite mail all'indirizzo: hd-slaps@soresa.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 79, co. 5-bis, del Codice, l'A.O. dei Colli e So.Re.Sa. si riservano di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. , l'A.O. dei Colli procederà a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine congruo e non superiore a **10 (dieci) giorni**, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa si costituisce della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative redatte secondo la modulistica pubblicata dalla Stazione appaltante, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (Modello A1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni come meglio di seguito specificate.

Per gli R.T.I. non costituite:

a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa, il tutto in ossequio alle norme vigenti;

a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

b) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia da presentarsi congiuntamente).

Per le R.T.I. già costituite:

a) La documentazione richiesta per l'impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO del R.T.I. (in forma di scrittura privata autenticata) - con le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) - da cui risulti, oltre alle quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante al R.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti, quanto di seguito riportato:

b1) Il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;

b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di **CONSORZI** di imprese:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di **RETE D'IMPRESE**:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (e smi); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientra la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,

non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive messo a disposizione nella documentazione di gara (Modello A2) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato

domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica, economica e finanziaria di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica, economica e finanziaria di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
5. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
17. Dichiarazione pagamento marca da bollo (Modello A8) oppure la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
 - dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
 - dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, Piazzale Ettore Ruggieri s.n.c., 80131 – Napoli
 - C.F. 06798201213;
 - codice ufficio o ente (campo 6): Codice dell'Ufficio Territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento;
 - codice tributo: 456T –
 - Descrizione: Bollo per domanda di partecipazione;
 - estremi del pagamento: CIG – 9743035ED1.
 - In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:
 - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
 - nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
 - nel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandataria.
 - In caso di assenza di versamento, la Azienda Ospedaliera dei Colli sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
18. Attestazione di avvenuto sopralluogo (modello 5);
19. Dichiarazione requisiti di partecipazione (Modello A5);
20. Dichiarazioni familiari conviventi (Modello A6);

21. Dichiarazione standard minimi sociali (Modello A7);

22. Protocollo di legalità (modello P);

16.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **In caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri e punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per ciascuno dei criteri il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero) in caso di inadeguatezza dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1	Struttura organizzativa. Professionalità ed adeguatezza del concorrente	Subcriterio 1.1 Organizzazione dell'impresa con specifico riferimento alla gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Specifici.	Relazione Tecnica 1	D	15
		Subcriterio 1.2 Esecuzione di lavori similari a quello oggetto di gara in ambiti ospedalieri con particolare riferimento all'importo e alla tipologia delle opere (valutati max 2 interventi con attribuzione di max 6 punti ad intervento).	Relazione Tecnica 1	D	12
		Subcriterio 1.3 Possesso delle seguenti certificazioni da parte dell'operatore economico: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 SA8000: 2014	Fascicolo certificazioni	T	8(*)
2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Subcriterio 2.1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva. Sarà valutato positivamente l'approccio metodologico impiegato per garantire la completezza e la qualità della progettazione esecutiva, nonché le risorse umane e strumentali (in particolare impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione) che saranno messe a disposizione per la redazione della progettazione esecutiva.	Relazione Tecnica 2	D	5

	Subcriterio 2.2 Profili di carattere organizzativo funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione dell'appalto. Dettaglio delle risorse umane destinate alle attività.	Relazione Tecnica 2	D	5
	Subcriterio 2.3 Proposta organizzativa finalizzata alla riduzione ed alla gestione delle problematiche interferenziali garantendo la migliore ottimizzazione delle attività sanitarie, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere per lotti funzionali.	Relazione Tecnica 2	D	10
	Subcriterio 2.4 Organizzazione del cantiere, logistica, sicurezza, mezzi e attrezzature	Relazione Tecnica 2	D	10
	Subcriterio 2.5 Modalità di interazione/integrazione con la committenza finalizzate al controllo e verifica dell'andamento degli interventi nella fase di esecuzione, anche mediante l'adozione di sistemi di tracciabilità documentale.	Relazione Tecnica 2	D	10
	Subcriterio 2.6 Migliorie relative agli apprestamenti e alle modalità organizzative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH.	Relazione Tecnica 2	D	5
Totale				80
(*) L'attribuzione dei punteggi afferenti il possesso delle certificazioni di cui al sub-criterio 1.3 dovrà avvenire esclusivamente secondo il criterio motivazionale riportato al paragrafo 18.1 Tipologia Criterio: - D= Discrezionale - T= tabellare				

17.2. Criteri di valutazione dell'Offerta Economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

		PUNTEGGIO MASSIMO
R1	Ribasso sul valore massimo stimato	20

17.3. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "PRODOTTI", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

L'Offerta Tecnica dovrà contenere al suo interno n.2 relazioni descrittive dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, da allegare nei campi all'uopo predisposti nella suddetta scheda, denominati rispettivamente "Relazione Tecnica 1" e "Relazione Tecnica 2" ed un Fascicolo contenente le Certificazioni possedute dal concorrente nel campo "Certificazioni".

Entrambe le relazioni (criterio 1 e criterio 2) dovranno essere redatte in forma descrittiva. La relazione afferente al criterio 1 dovrà essere costituita da un numero di pagine non superiore a 10 (dieci), solo fronte-no retro, formato A4, carattere Arial, dimensione 12, per un massimo di 45 righe a pagina. La relazione afferente al criterio 2 dovrà essere costituita da un numero di pagine non superiore a 20 (venti), solo fronte-no retro, formato A4, carattere Arial, dimensione 12, per un massimo di 45 righe a pagina. Entrambe le relazioni dovranno essere articolate in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi come riportato nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata. Le tavole grafiche da allegare saranno in formato A3 in numero massimo di 6 (sei) - (solo fronte-no retro).

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

17.4. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica (comprendente sia i lavori che la progettazione) dovrà riportare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico percentuale sull'importo dell'Accordo Quadro.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera secondo le indicazioni di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In caso di discordanza tra il ribasso ed il prezzo offerto verrà considerata l'indicazione maggiormente vantaggiosa per l'amministrazione.

Nell'offerta economica il concorrente dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

Il Concorrente, potrà altresì allegare (facoltativo, non a pena di esclusione), nel campo "Spiegazioni ex. art. 97", appositamente predisposto all'interno della scheda "PRODOTTI", una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Si precisa che sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del Codice.

L'Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "PRODOTTI", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

Nota Bene. A valle dell'inserimento/compilazione dell'Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "Busta_Eco.pdf". Tale file dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al paragrafo 14.

L'offerta vincherà il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

18. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

18.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					F		
						...	
							N-1

Matrice del confronto a coppie

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:

1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione 1) sia al criterio di valutazione 2) si dovrà basare su precisi criteri motivazionali riportati come nel seguito:

Criterio 1 – Struttura Organizzativa. Professionalità ed adeguatezza del concorrente

Sub - criterio di valutazione 1.1:

Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici. In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia, flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dal Soggetto Attuatore, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo.

Sub - criterio di valutazione 1.2:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, e quindi la qualità del concorrente, in quanto dimostrano che il concorrente ha effettuato lavori che, sul piano tecnologico funzionale rispondono meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. **L'esecuzione delle opere similari sarà dimostrata mediante presentazione di CEL da cui poter evincere categorie ed importi di opere.**

Sub - criterio di valutazione 1.3):

La commissione di gara si limiterà alla verifica delle certificazioni possedute dal concorrente attribuendo i punteggi come riportato nel seguito:

- possesso di una certificazione	1 punto;
- possesso di due certificazioni	2 punti;
- possesso di tre certificazioni	4 punti;
- possesso di quattro certificazioni	6 punti;
- possesso di tutte le certificazioni in capo ad un unico soggetto (in caso di RTP in capo alla mandataria)	8 punti

Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta

Sub - criterio di valutazione 2.1)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri la capacità di sviluppare la progettazione esecutiva secondo modalità operative e di interazione/comunicazione con la Committenza, tali da rispondere agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (Linee Guida n. 1 – Anac). Saranno altresì valutati positivamente gli ulteriori elementi proposti dal concorrente quali migliorativi del servizio. Verranno, infine, preferite soluzioni organizzative che prevedano l'utilizzo della metodologia BIM.

Sub - criterio di valutazione 2.2)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione descriva le figure tecniche coinvolte, le procedure e i controlli per la gestione della qualità, con particolare riferimento alla strutturazione del gruppo di esecuzione e alla metodologia di approccio scientifico previsto per la fase esecutiva degli interventi, ecc. – In merito al personale tecnico che il concorrente intende impiegare, saranno maggiormente apprezzate le proposte dalla quali sia possibile evincere particolari capacità e coerenze con le attività a farsi da parte delle figure professionali e specialistiche che si intende impiegare, facendo particolare riferimento al Direttore Tecnico di Cantiere, ai responsabili della realizzazione delle opere (preposti, capisquadra, addetti alle gestioni delle emergenze), ad ulteriori figure specialistiche, illustrandone brevemente le esperienze maturate in commesse similari a quelle in affidamento;

Sub - criterio di valutazione 2.3)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione descriva la capacità di programmazione organizzazione e gestione flessibile delle fasi esecutive, secondo le specifiche esigenze del Soggetto Attuatore, limitando le interferenze delle attività lavorative con quelle ospedaliere e con il contesto territoriale e ambientale di riferimento.

Sub - criterio di valutazione 2.4)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione descriva l'organizzazione e gestione del cantiere e della commessa, in termini di mezzi, attrezzature e logistica.

Sub - criterio di valutazione 2.5)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione descriva le procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.).

Sub - criterio di valutazione 2.6)

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione descriva le metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di

emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche,

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 48 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Successivamente, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice secondo quanto di seguito riportato: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo saranno attribuiti 80 punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio inferiore a 48 punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico (20 pt) un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la: **Formula "non lineare"**

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente = 0,2

18.3. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, indicato al paragrafo 14 del presente Disciplinare, si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio sarà costituito da Dirigenti/funzionari in servizio presso l'Azienda Ospedaliera dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data **30/05/2023 alle ore 10:00** presso la sede dell'U.O.C Tecnico Manutentivo e Patrimonio Piazzale Ettore Ruggieri s.n.c., 80131 – Napoli, o mediante la modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference collegandosi al link comunicato con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema, avrà luogo la prima seduta pubblica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al paragrafo 14;
- b) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preliminarmente all'inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte, con deliberazione dell'Azienda Ospedaliera ei Colli, si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 77 del *Codice*, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*, ai sensi dell'art. 216 co.12 primo periodo del *Codice*, i Commissari saranno scelti secondo le modalità previste dal Codice degli appalti in vigore al momento della nomina.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del *Codice*. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Imprese/BANDI GARA/dettaglio bando*" di SO.RE.SA. nella pagina dedicata alla procedura in esame, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice*.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del *Sistema* ovvero via PEC, la Commissione procederà allo sblocco delle "*Buste tecniche*" collocate a *Sistema* e alla constatazione della documentazione inerente all'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In successive sedute riservate, la Commissione procederà:

- a) all'esame dei livelli minimi del servizio qualitativi e quantitativi, offerti rispetto a quelli richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
- b) ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 del disciplinare e in quanto richiesto nel Capitolato e nei rispettivi allegati;

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del *Sistema* ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà:

- a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- allo sblocco delle "*Buste economiche*" collocate a *Sistema* e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente.

Successivamente si proseguirà:

- ad assegnare i punteggi relativi all'offerta economica, sulla base dei criteri prefissati;
- a provvedere alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione da disporre per:

- offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del *Codice*, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del *Codice*, risultino inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

- il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del *Codice*;
- la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa sulla base dei punteggi tecnici ante riparametrazione.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **Spiegazioni**, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le **Spiegazioni** fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del *Codice*, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del *Codice*, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86 del *Codice*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del *Codice*. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE istituita presso l'ANAC;
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d), del *Codice*;
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del *Codice*, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Se pertinente, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

25. TERMINI DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto sarà riconosciuto secondo le indicazioni di cui al Capitolato speciale di appalto. Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione in via elettronica (cod.

UFLTV7) previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà entro i tempi previsti per legge.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sede di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

28. ALLEGATI

A1 – domanda di Partecipazione

A2 – DGUE

A2bis – integrazione DGUE

A3 – Avvalimento

A4 – Scheda CIG-Garanzia-Contributo ANAC

A5 – Dichiarazione requisiti Partecipazione

A6 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

A7 – Standard sociali minimi

A8 – Dichiarazione imposta di Bollo

MODELLO P – Protocollo di Legalità

MODELLO S – Attestato di sopralluogo

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

ELENCO ELABORATI

PROTOCOLLO LEGALITA'

CODICE COMPORTAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Mauro Rullo

